



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 51

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

107^a seduta: mercoledì 9 luglio 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
MATTESINI (PD)	4
TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01014, presentata dalla senatrice Mattesini e da altri senatori.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, sottolineo, in premessa, che il Ministero dedica particolare attenzione al tema del reclutamento del personale docente della scuola.

Venendo poi all'argomento più specifico oggetto dell'atto parlamentare in discussione, come già ricordato dagli onorevoli interroganti, con il decreto ministeriale n. 356 del 23 maggio 2014 si è data la possibilità di immettere in ruolo anche i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori.

Diverse sono le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad assumere tale decisione. L'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per concorso e per il restante 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Tenendo conto dei posti sul *turnover*, di quelli sul sostegno e della possibilità di arrivare a definire in tempi brevi un piano triennale di assunzioni, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, si ipotizza un numero elevato di immissioni in ruolo. Poiché già per l'anno scolastico 2014-2015 risulteranno immessi in ruolo la gran parte dei vincitori del concorso bandito con decreto dirigenziale n. 82 del 2012, al fine di rispettare il principio normativo di cui al citato articolo 399, si è previsto di far scorrere le graduatorie già esistenti del concorso 2012 per coprire il 50 per cento della parte riservata al concorso.

Tutto ciò posto, do risposta positiva al quesito dell'interrogante riguardo alla garanzia del rispetto della norma sull'accesso ai ruoli per metà attingendo dalle graduatorie concorsuali e per metà da quelle ad esaurimento. Per lo stesso motivo non si potrà, invece, subordinare l'indizione di nuovi concorsi allo svuotamento delle graduatorie ad esauri-

mento, poiché verrebbe violata in tal modo la regola secondo cui il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente avviene anche attraverso concorsi per esami e titoli.

MATTESINI (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta, della quale mi dichiaro però totalmente insoddisfatta.

Il punto è che la scuola, soprattutto in tema di accesso in ruolo, necessita di norme trasparenti e coerenti. Il bando del 2012 stabiliva delle regole precise e naturalmente quando si sceglie di partecipare ad un concorso o meno lo si fa anche sulla base delle regole e le regole in tal caso stabilivano con chiarezza che quel bando era destinato ad assumere un numero preciso di persone, con conseguente non utilizzo delle graduatorie formatesi e nel contempo l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento (GAE).

L'unico punto di chiarezza che rilevo dalla risposta è che, nonostante in una fase iniziale sembrava che non vi fosse l'intenzione di rispettare il criterio del 50 per cento di assunzioni riservato al concorso previsto per legge, poi si è invece scelto di applicare tale criterio. Ben venga quindi questo chiarimento che attiene però al rispetto della legge e non certo ad una scelta del Ministero stesso. Tenuto conto della posizione assolutamente contraria all'utilizzo delle graduatorie da parte del Partito democratico, di cui faccio parte, auspico che vi sia un percorso in atto su cui il Ministero stia lavorando e che quella testé fornita dal Sottosegretario non sia una risposta conclusiva, proprio in considerazione dell'enorme danno che si verrebbe a creare nei confronti di coloro che, sulla base di un bando – che è una norma di legge e non una stretta di mano fra amici – hanno deciso di non partecipare al concorso in quanto collocati nelle graduatorie GAE in una posizione tale da dar loro pressoché la certezza dell'immissione in ruolo.

Qualora ciò si verificasse, non sarebbe certo indice di serietà per uno Stato di diritto, per di più rispetto ad un settore straordinario come quello della scuola e dell'educazione, nei confronti del quale vi sono attese fortissime da parte delle famiglie sotto il profilo della qualità dell'insegnamento e del percorso didattico.

Ritengo e spero che sulla questione il Ministero possa ulteriormente ragionare, anche per evitare l'accumularsi di ulteriori contenziosi che mi pare negli ultimi anni abbiano veramente caratterizzato il rapporto tra il Ministero ed i cittadini e, in questo caso, i lavoratori.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00958, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti ipotizzano che nel sistema di reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, introdotto dall'articolo 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possano verificarsi palesi conflitti di interesse, laddove, in

virtù di quanto previsto dai regolamenti di ateneo, venga nominato, quale membro della commissione giudicatrice, un docente interno al dipartimento che ha bandito il posto.

In effetti, l'articolo 24, comma 2, della legge di riforma del sistema universitario ha rimesso alla regolamentazione di ateneo la disciplina della selezione dei ricercatori a tempo determinato, in particolare per quanto concerne la pubblicità dei bandi e i requisiti di partecipazione.

Quanto alla formazione delle commissioni, la legge non ha offerto precise indicazioni, lasciando all'autonomia delle università la determinazione dei criteri. In precedenza, peraltro, la normativa relativa al reclutamento, portata dalla legge n. 210 del 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, prevedeva espressamente la nomina, da parte dell'università che aveva bandito la procedura, di un membro interno nelle commissioni giudicatrici. Tuttavia, sulla questione dei conflitti di interesse, con circolare n. 4656 del 4 maggio 2011 inviata a tutte le università, il Ministro *pro tempore*, oltre ad esplicitare le innovazioni introdotte dalla riforma al fine di un corretto recepimento nella normativa interna, sottolineava la necessità che le commissioni fossero composte in prevalenza da membri esterni all'Ateneo.

Stante il quadro normativo vigente, come sopra descritto, che lascia uno spazio limitato al Ministero nella determinazione delle modalità di selezione dei ricercatori, le preoccupazioni manifestate nell'atto parlamentare in discussione, tutte riconducibili alla necessità di limitare quanto più possibile situazioni di conflitto di interesse nelle procedure di selezione degli aspiranti ricercatori universitari, appaiono condivisibili e meritevoli di ogni approfondimento. A tale proposito, si ribadisce quanto più volte già affermato circa il sistema di reclutamento delineato dalla legge n. 240 del 2010, che necessita di semplificazione e miglioramento, anche attraverso interventi normativi correttivi, al fine di limitare al massimo l'insorgenza di incompatibilità e permettere la diffusione di un sistema di scelta che privilegi logiche puramente meritocratiche.

SERRA (M5S). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Toccafondi per la risposta fornita della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto. Infatti, quello che occorre condurre in queste commissioni esaminatrici è un lavoro di regolamentazione improntato ad assicurare meritocrazia e trasparenza all'interno delle procedure concorsuali. Ribadisco pertanto la mia assolutamente soddisfazione per la risposta fornita.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MATTESINI, FEDELI, PUGLISI, CUCCA, TONINI, LUCHERINI, FAVERO, SCALIA, BERTUZZI, LAI, GRANAIOLA, PEZZOPANE, ALBANO, SOLLO, CARDINALI – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto ministeriale per il personale scolastico n. 82 del 2012 con cui si indicevano i concorsi su base regionale specificava che si trattava di «concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015». Stabiliva quindi che la graduatoria frutto di tali concorsi sarebbe servita solo per i suddetti posti che sarebbero stati assegnati ai vincitori;

il decreto fissa con esattezza il numero di posti e cattedre da assegnare in contrasto con quanto contenuto dall'art. 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 che sostiene espressamente che «l'accesso ai ruoli del personale docente (...) ha luogo, per il 50 per cento dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti». A questo si aggiunge che «le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria al concorso successivo corrispondente» (comma 10-*bis*) e quindi la selezione non può limitarsi ad un numero chiuso e prestabilito in via preventiva ma che dalle graduatorie concorsuali si continui ad attingere fino al nuovo concorso;

con il decreto ministeriale n. 356 del 2014 si colma il vizio di origine del concorso, e si autorizza, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, l'immissione in ruolo dei docenti idonei al concorso del 2012, non risultati in posizione utile rispetto ai posti banditi. Tale immissione in ruolo avverrà quindi in subordine agli effettivi vincitori e comunque nel rispetto della norma sul 50 per cento da assegnare alle graduatorie ad esaurimento;

rispetto a quanto previsto dal bando di concorso a cattedre del 2012 che definiva preventivamente il numero dei posti disponibili, vi è un cambio di regole che rischia di penalizzare coloro che non hanno preso parte al concorso oppure coloro che non hanno completato le prove e quindi non risultano nella lista degli idonei;

la certezza delle regole è di fondamentale importanza e chi opera nel mondo della scuola ha diritto a percorsi coerenti di stabilizzazione;

il decreto ministeriale n. 356 del 2014 è stato emanato in concomitanza con la chiusura della procedura di rinnovamento delle graduatorie ad

esaurimento (GAE) per il prossimo triennio, anch'esse strumento di reclutamento per il 50 per cento del contingente previsto. Molti precari tenendo conto delle graduatorie con cui erano già stati assegnati i posti ai vincitori ed in base alle disposizioni di indizione dei concorsi hanno operato la scelta del cambio di provincia, facendo scelte professionali e scelte di vita importanti per i prossimi 3 anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda proseguire sul percorso tracciato dal decreto ministeriale n. 356 del 2014 assicurandosi che non sia violata la eguale ripartizione dell'accesso ai ruoli tra le graduatorie del concorso e le graduatorie ad esaurimento;

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di procedere all'esaurimento delle GAE prima di indire nuovi concorsi, ed in caso affermativo attraverso quale *iter* intenda farlo.

(3-01014)

SERRA, MOLINARI, BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES, MANGILI, SANTANGELO, CIOFFI, MORRA – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha innovato la figura del ricercatore universitario sostituendo il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato (RTI) con quello del ricercatore a tempo determinato (RTD);

le procedure pubbliche di selezione per l'attribuzione di tali contratti di RTD sono disciplinate da regolamenti dei singoli atenei nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei criteri indicati al comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 240;

in assenza di alcuna espressa previsione legislativa contraria, di fatto, quasi tutti i regolamenti di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato prevedono, o quantomeno non escludono espressamente, che un componente della commissione giudicatrice sia un docente del settore scientifico-disciplinare posto a concorso in servizio presso lo stesso dipartimento che ha proposto il bando, previa designazione da parte del relativo organo consiliare di dipartimento;

a parere degli interroganti è evidente in tal caso l'inopportunità di un'ipotesi che, di fatto, ammetterebbe palesi conflitti di interesse in tali procedure di valutazione comparativa laddove sia presente un docente interno al dipartimento che ha bandito il posto da ricercatore e uno o più candidati che afferiscono allo stesso dipartimento in qualità di assegnista di ricerca, borsisti *post* dottorato o comunque di collaboratore alla ricerca presso la medesima cattedra del docente inserito nella commissione esaminatrice;

similmente si verificano casi in cui un docente designato a componente della commissione esaminatrice, pur non essendo afferente all'ateneo che ha bandito la procedura, risulta essere titolare di cattedra in altra

università presso la quale operano, nelle vesti indicate, uno o più candidati alla procedura;

indi, non a caso, risultano frequentissimi i casi di vincitori delle procedure che afferiscono allo stesso dipartimento che ha bandito il posto da ricercatore a tempo determinato posto a concorso e con il docente dello stesso dipartimento designato a componente della commissione giudicatrice ovvero i casi in cui il vincitore della procedura risulta comunque collaboratore presso la cattedra o il dipartimento di uno dei docenti della commissione presso diverso ateneo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere le opportune iniziative di carattere normativo volte ad escludere espressamente che i consigli di dipartimento di ateneo possano designare, quali membri della commissione giudicatrice per l'assegnazione di contratti di ricercatore a tempo determinato, docenti afferenti allo stesso dipartimento dell'ateneo che ha proposto il medesimo bando di valutazione comparativa;

se intenda, inoltre, promuovere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di impedire espressamente che alle procedure a posti di ricercatore a tempo determinato possano partecipare candidati afferenti alle cattedre o al dipartimento di uno o più docenti designati quali componenti della commissione esaminatrice;

se intenda intraprendere ogni iniziativa di competenza per pervenire ad un rafforzamento del principio meritocratico nella vita degli atenei italiani, particolarmente onde evitare lo svolgimento di procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario a tempo determinato con intrinseci palesi conflitti di interesse.

(3-00958)